

## REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

### Art. 1 – Istituzione e denominazione dei Fondi.

La Compagnia Lombarda Vita ha attivato, secondo le modalità descritte nel presente regolamento, il seguente fondo interno:

“DIREZIONE FUTURO SECONDA”

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei. In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- (i) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- (ii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione

dell'operazione di fusione, con la specifica

indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso.

Resta inteso che le eventuali operazioni di fusione, tenuto conto dell'interesse dei Contraenti, non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo Interno

in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo

Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai

Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo Interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

### Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio alto, adeguato ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti).

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

Le attività conferite al Fondo Interno potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di O.I.C.R.;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

**Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura azionaria non può superare il 70% del totale del Fondo Interno e non può essere inferiore al 20% del totale del Fondo Interno.**

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'euro, può essere pari al **50%** del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

### **Art. 3 – Spese inerenti ai Fondi Interni.**

I Fondi in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo, e di conseguenza del valore della quota, quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari a:
  - Fondo "Direzione Futuro Seconda": **0,525%** su base trimestrale;
- b) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- c) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- d) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. con il massimo del **2,10%** e il minimo dello **0,50%** del valore delle quote degli OICR in cui investono i Fondi Interni. Possono inoltre essere previste commissioni di incentivo calcolate, qualora l'incremento percentuale del valore della quota degli OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito. Tali commissioni sono pari al **2%** della differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota degli OICR e l'indice di riferimento, con un **massimo dello 0,175% mensile**. Eventuali incrementi del valore massimo di detti oneri ovvero cambiamenti nel meccanismo di calcolo verranno comunicati al Contraente da parte della Compagnia in occasione della lettera di comunicazione degli andamenti;

- e) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- f) in relazione agli OICR inseriti nei fondi interni, non sono applicati né commissioni di ingresso né di uscita sulla compravendita dei relativi valori.
- g) Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui al successivo Art. 5.

#### **Art. 4 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi.**

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La Compagnia calcola almeno settimanalmente,

coerentemente con quanto indicato nelle condizioni contrattuali, il valore complessivo netto di ciascun Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la

Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di O.I.C.R. presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati,

tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli.

**Art. 5 – Valore unitario della quota e sua pubblicazione.**

Il valore unitario delle quote viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo corrispondente, calcolato secondo l'Art. 4 del presente Regolamento, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

**Art. 6 – Revisione contabile dei Fondi.**

La gestione di ciascun Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975 che accerta la

rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

**Art. 7 – Modifiche al presente Regolamento.**

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente/Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui Contraenti/Assicurati, e comunicate al Contraente/Assicurato stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente/Assicurato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 delle Condizioni di Assicurazione.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

## FONDO DIREZIONE FUTURO SECONDA

### APPENDICE AL REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

Con l'entrata in vigore della circolare Isvap 551/D, che introduce una normativa volta a migliorare la trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita, la Compagnia è chiamata alla definizione di un benchmark per ciascun Fondo Interno. Il benchmark è un indice che consente la verifica del mercato di riferimento e quindi del potenziale livello di rischio/rendimento in cui il Fondo opera.

La politica di investimento perseguita dal Fondo Interno ha consentito alla Compagnia di associare al Fondo il seguente benchmark:

<b>Fondo Interno</b>	<b>Benchmark</b>
DIREZIONE FUTURO SECONDA	45% Morgan Stanley All Country World, 55% Merrill Lynch Global Government Index II